METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7195 • pp. 1–10 • §§ 1–28

Mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari: i limiti della nullità

English Edition Title: Debt-Refinancing Mortgage Loans and Restitution Claims: Italian Supreme Court Limits on Nullity

Rosa Larosa [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Avvocata
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/rosa-larosa/

Pubblicato il: 17 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–10 (§§ 1–28)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il contenzioso su mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari trova nell'ordinanza della Cassazione Civile n. 27684 del 23 ottobre 2026 un banco di prova severo sul confine tra invalidità contrattuale e azioni restitutorie. Rigettando l'opposizione a precetto proposta dalla società debitrice e dai fideiussori, la Corte chiarisce che l'accertamento giudiziale di addebiti illegittimi sul conto corrente estinto non travolge la causa del distinto mutuo fondiario ai sensi dell'art. 1344 c.c., quando il capitale finanziato ecceda le poste indebite e copra una passività reale. Nel solco delle Sezioni Unite n. 5841/2025, l'accredito in conto integra la datio rei giuridica e preserva l'efficacia di titolo esecutivo. Lo studio ricostruisce le preclusioni sulla cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., il regime informativo dell'ISC/TAEG e i limiti di applicabilità della pronuncia sul tasso variabile e sullo scoperto inesistente.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
R. Larosa, Mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari: i limiti della nullità, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 17 novembre 2026, art. 7195, pp. 1–10, DOI: 10.5281/zenodo.24303596, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/mutuo-solutorio-liceita-ripianamento-debiti-cassazione-27684-2026/.

OSCOLA: Rosa Larosa, 'Mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari: i limiti della nullità' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7195, 1–10 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/mutuo-solutorio-liceita-ripianamento-debiti-cassazione-27684-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24303596 accessed 17 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24303596 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24303596) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/mutuo-solutorio-liceita-ripianamento-debiti-cassazione-27684-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/mutuo-solutorio-liceita-ripianamento-debiti-cassazione-27684-2026/en/
AEA JEL Codes:	K12 (Diritto dei contratti e delle obbligazioni); K22 (Diritto societario, commerciale e dei mercati finanziari); G21 (Banche, intermediari creditizi e mutui ipotecari)
EuroVoc (UE):	MT 2416 istituti finanziari e di credito • diritto bancario [521]; regolamentazione finanziaria [560]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:27684CIV • ECLI:IT:CASS:2021:1517CIV • ECLI:IT:CASS:2025:5841CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Rosa Larosa. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA • 23 OTTOBRE 2026

Mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari: i limiti della nullità

Validità causale, idoneità esecutiva, oneri probatori sulla cessione in blocco e perimetro di ISC e ammortamento alla francese in Cassazione Civile, ordinanza 23 ottobre 2026, n. 27684.

RL Rosa Larosa Diritto Civile & Diritto Bancario e Finanziario 23 Ottobre 2026 Lettura 14 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 23 ottobre 2026, n. 27684

NORME DI RIFERIMENTO
Codice civile, artt. 1344, 1346, 1418, 1813 e 2033 • Codice di procedura civile, artt. 190, 345, 366 e 474 • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 38, 58, 117 e 125-bis

DECISIONE
Rigetta il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Il mutuo fondiario destinato a estinguere un pregresso saldo di conto corrente si perfeziona con l'accredito e conserva efficacia esecutiva anche se il passivo comprendeva addebiti indebiti parziali.

Stato della questione e quadro aggiornato al 17 novembre 2026: L'ordinanza della Cassazione Civile n. 27684 del 23 ottobre 2026 consolida gli approdi nomofilattici su mutuo solutorio, titolo esecutivo e ammortamento alla francese, escludendo la nullità del finanziamento fondiario anche quando sul conto corrente estinto siano stati poi accertati addebiti illegittimi parziali.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il contenzioso su **mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari** trova nell'ordinanza della Cassazione Civile n. 27684 del 23 ottobre 2026 un banco di prova severo sul confine tra invalidità contrattuale e azioni restitutorie. Rigettando l'opposizione a precetto proposta dalla società debitrice e dai fideiussori, la Corte chiarisce che l'accertamento giudiziale di **addebiti illegittimi** sul conto corrente estinto non travolge la causa del distinto mutuo fondiario ai sensi dell'art. 1344 c.c., quando il capitale finanziato ecceda le poste indebite e copra una passività reale. Nel solco delle Sezioni Unite n. 5841/2025, l'accredito in conto integra la **datio rei giuridica** e preserva l'efficacia di **titolo esecutivo**. Lo studio ricostruisce le preclusioni sulla cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., il regime informativo dell'ISC/TAEG e i limiti di applicabilità della pronuncia sul tasso variabile e sullo scoperto inesistente.

ABSTRACT (ENGLISH)

Debt-Refinancing Mortgage Loans and Restitution Claims: Italian Supreme Court Limits on Nullity — *In Order No. 27684 of 23 October 2026, the Italian Supreme Court of Cassation addresses the boundary between contractual nullity and restitution claims in debt-refinancing mortgage loans (mutuo solutorio). Dismissing the borrower and guarantors' opposition to enforcement, the Court rules that a final judgment establishing unlawful charges on the settled current account does not invalidate the separate land-mortgage agreement under Article 1344 of the Civil Code, where the disbursed principal exceeds the undue charges and discharges an actual liability. Following Joint Divisions Judgment No. 5841/2025, crediting the borrower's account completes legal delivery (datio rei), placing debt repayment on a distinct dispositive plane and preserving enforceability under Article 474 of the Code of Civil Procedure. The analysis also examines procedural forfeitures regarding bulk assignments under Article 58 of the Consolidated Banking Act, the purely informative function of ISC/TAEG rates, and open limits concerning variable-rate Euribor clauses and wholly non-existent overdrafts.*

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Autonomia del mutuo solutorio:
L'accredito della provvista in conto corrente perfeziona la consegna giuridica ex art. 1813 c.c., impedendo la nullità ex art. 1344 c.c. anche quando una frazione del passivo estinto risulti indebita.

02.
Preclusioni ex art. 58 T.U.B.:
L'eccezione sul difetto di titolarità della cessionaria sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale è tardiva e legittima la produzione documentale di replica in appello.

03.
Trasparenza e ammortamento:
La carenza o inesattezza dell'ISC fuori dal credito ai consumatori non comporta nullità ex art. 117 T.U.B., e il piano alla francese con capitale, durata, TAN e cadenza delle rate è determinato.

04.
Nodi critici residui:
Restano fuori dallo scrutinio di merito il tasso variabile Euribor per inammissibilità del motivo e l'ipotesi limite dello scoperto di conto integralmente inesistente.

01. INTRODUZIONE: L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE N. 27684/2026

La tenuta del titolo esecutivo fondiario a fronte dell'indebito accumulato sul conto corrente torna al centro della **Cassazione Civile** con l'ordinanza 23 ottobre 2026, n. 27684[1]. Quando un finanziamento ipotecario estingue una precedente esposizione debitoria, il conflitto tra banca cessionaria e mutuatario investe direttamente il nesso tra

mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari. La posta in gioco riguarda la stessa sopravvivenza dell'azione esecutiva.

Nell'opposizione a precetto, il debitore e i garanti puntano spesso a travolgere l'intero contratto deducendo che il saldo estinto derivava da addebiti illegittimi. La difesa mira così a trasformare una pretesa restitutoria sul conto nella nullità del finanziamento per **frode alla legge** ai sensi dell'art. 1344 c.c. La pronuncia respinge tale sovrapposizione e separa nettamente i due piani negoziali.

L'analisi esamina la decisione lungo il crinale tra **validità causale** del finanziamento, preclusioni sulla cessione in blocco e requisiti di trasparenza bancaria. Occorre infatti verificare se l'autonomia tra provvista mutuata e saldo di conto regga anche oltre il caso deciso, fino allo scoperto inesistente. La risposta giudiziale fissa criteri rigorosi per la **tenuta probatoria** delle eccezioni oppositive.

02. LA VICENDA ESECUTIVA E I MOTIVI DI RICORSO TRA CESSIONE, CAUSA ED EURIBOR

2.1 — Dal mutuo fondiario rinegoziato alle opposizioni a precetto sul conto corrente

Il contenzioso trae origine da un finanziamento fondiario stipulato l'8 maggio 2002 con Banca dell'Umbria 1462 e rinegoziato il 21 marzo 2008. La società mutuataria Casa del Lampadario-Perugia e i suoi fideiussori hanno subìto nel 2018 la notifica di atti di precetto per la somma di **euro 361.290,89**. L'azione esecutiva proveniva da Fino 1 Securitisation, divenuta cessionaria del credito nel 2017 tramite cartolarizzazione in blocco ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. La vicenda opponeva dunque recupero cartolarizzato e pregresse anomalie contabili.

Davanti al Tribunale di Perugia, la debitrice principale e i quattro garanti hanno promosso due distinte **opposizioni a precetto**, poi riunite in un unico giudizio. Gli opponenti hanno eccepito la nullità del mutuo per frode alla legge, deducendo che il finanziamento serviva a ripianare uno scoperto di conto corrente ormai inesistente. A sostegno della domanda richiamavano il giudizio parallelo di **ripetizione dell'indebito**, chiuso con la condanna passata in giudicato di UniCredit a restituire **euro 197.944,36**. Le difese contestavano anche l'omessa indicazione dell'ISC/TAEG, la mancata allegazione del piano di ammortamento, la manipolazione dell'indice Euribor e il difetto di titolarità attiva. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di Perugia hanno tuttavia rigettato ogni domanda.

Con il ricorso scrutinato dalla Cassazione Civile[1], i debitori hanno proposto **quattro motivi** contro la pronuncia d'appello depositata il 16 febbraio 2024. Le censure investivano la legittimazione della cessionaria, l'omessa pronuncia sull'Euribor, la presunta **causa illecita del mutuo solutorio** e l'indeterminatezza di clausole economiche e ammortamento. I giudici territoriali avevano infatti confermato la validità del mutuo e distinto il rimborso del capitale dall'indebito accertato sul conto. Su tale assetto si è misurato il filtro delle **preclusioni processuali** e sostanziali.

2.2 — Contestazione tardiva della cessione ex art. 58 T.U.B. e inammissibilità sull'Euribor

Il primo filtro processuale colpisce la contestazione della legittimazione sostanziale della cessionaria sollevata oltre le preclusioni istruttorie di primo grado. Pur confermando che la **titolarità del credito** integra un elemento costitutivo rilevabile d'ufficio, la Corte subordina l'onere probatorio alla **contestazione specifica e tempestiva** del debitore. Nel caso perugino, gli opponenti avevano eccepito la carenza di titolarità soltanto nella **comparsa conclusionale** ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Tale scritto difensivo illustra le domande già proposte e non introduce temi nuovi. Di conseguenza, il deposito in appello dell'avviso in **Gazzetta Ufficiale** dell'8 agosto 2017 e della dichiarazione UniCredit con codici NDG

e CE.RI non viola l'art. 345 c.p.c. La produzione documentale in secondo grado rappresenta infatti la replica fisiologica a un'eccezione intempestiva.

Un analogo sbarramento formale arresta la seconda censura, dedicata all'omessa pronuncia sulla manipolazione del **tasso variabile Euribor**. I ricorrenti avevano invocato l'accertamento compiuto dalla Commissione europea il 4 dicembre 2013 sull'intesa anticoncorrenziale del periodo maggio 2005-maggio 2008 per sostenere l'indeterminatezza degli interessi. L'ordinanza dichiara tuttavia il motivo inammissibile per difetto di **specificità dell'impugnazione**, rilevando l'omessa trascrizione dell'atto e dei termini in cui la questione era stata dedotta. Senza **autosufficienza documentale**, il giudizio di legittimità non può verificare la rituale introduzione della difesa.

03. MUTUO SOLUTORIO E RIPIANAMENTO DEBITI BANCARI TRA SEZIONI UNITE E PRASSI ESECUTIVA

3.1 — La genealogia del contrasto: da Cassazione Civile n. 1517/2021 alle Sezioni Unite n. 5841/2025

Superata la soglia delle preclusioni processuali, il cuore della disputa investe il meccanismo con cui la banca trasforma un passivo chirografario. Quando l'istituto accredita una nuova provvista su un conto corrente scoperto per estinguere immediatamente il saldo debitore, nessuna somma liquida circola materialmente nelle mani dell'impresa. Questa dinamica contabile ha alimentato per anni una frattura profonda nella giurisprudenza di legittimità sulla stessa configurabilità giuridica della consegna nel contratto di mutuo. Da tale qualificazione dipende la tenuta esecutiva e concorsuale del credito bancario.

L'indirizzo restrittivo ha trovato espressione compiuta nella sentenza della Cassazione Civile n. 1517 del 25 gennaio 2021 [2], che negava la sussistenza di una reale **traditio delle somme**. Secondo tale lettura, l'appostazione a credito su un conto già gravato da debito generava una mera operazione contabile in dare e avere ai sensi dell'art. 1852 c.c. L'automatica riduzione del saldo negativo impediva al cliente di acquisire la proprietà e la **disponibilità del denaro** previste dagli artt. 1814 e 832 c.c. Esclusa la consegna salvo che per l'eventuale eccedenza superiore al debito preesistente, l'operazione veniva riqualificata come semplice **pactum de non petendo ad tempus** ai sensi dell'art. 1231 c.c. Privo di efficacia novativa, il contratto non bastava da solo a fondare l'ammissione concorsuale.

Il contrasto è stato risolto dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 5 marzo 2025, n. 5841 [3], che ha rovesciato l'impostazione empirica dell'indirizzo minoritario. Privilegiando un metodo logico-giuridico ordinato sulla sequenza fatto-norma-effetto, le Sezioni Unite riconoscono all'accredito sul conto corrente l'efficacia costitutiva di una vera **disponibilità giuridica** della provvista. L'inserimento della posta attiva trasforma l'assetto patrimoniale dell'intestatario e perfeziona la consegna ex art. 1813 c.c., consentendo al mutuatario di purgare il proprio patrimonio da una passività pregressa. Anche nella moneta scritturale, lo spostamento patrimoniale si compie attraverso una reale variazione contabile.

Il successivo o contestuale impiego della somma per estinguere i debiti preesistenti mediante giroconto si colloca quindi su un piano dispositivo ulteriore, estraneo alla **causa del mutuo solutorio**. Le Sezioni Unite escludono tanto la figura del **mutuo di scopo** quanto la mera dilazione, perché la destinazione finanziaria resta confinata ai motivi individuali. Persino qualora il giroconto avvenga senza formale disposizione del cliente, l'eventuale illiceità del prelievo fonda **rimedi restitutori distinti** ma non cancella l'avvenuto perfezionamento del mutuo. Ricorrendo i requisiti dell'art. 474 c.p.c., il contratto conserva piena attitudine a fungere da **titolo esecutivo stragiudiziale**. La validità del negozio resta dunque separata dall'eventuale abuso esecutivo.

Scissione causale tra accredito e giroconto nel mutuo solutorio

L'orientamento minoritario fondeva accredito e compensazione in un'unica partita contabile priva di effetto traslativo; le Sezioni Unite separano invece la messa a disposizione della somma sul conto, che perfeziona il mutuo ex art. 1813 c.c., dal successivo atto dispositivo solutorio, preservando l'efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

3.2 — Il consolidamento del 2026 tra titolo esecutivo, stato passivo e frode ai creditori

L'ordinanza della Cassazione Civile n. 27684/2026[1] applica l'assetto nomofilattico al terreno concreto di **mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari** affetti da addebiti illegittimi parziali. La terza censura denunciava la frode alla legge ex art. 1344 c.c. per la sostituzione di esposizioni chirografarie con un mutuo ipotecario. In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile la doglianza dove sollecita una rilettura della **consulenza tecnica contabile** svolta nei gradi di merito. I giudici perugini avevano infatti accertato che il capitale finanziato, pari a euro 361.290,89, superava ampiamente le poste indebite e copriva un **debito effettivo e lecito**. La parziale illegittimità sul conto non elide dunque l'obbligo restitutorio del mutuatario.

> *L'accredito in conto corrente recide il nesso invalidante con le passività estinte, lasciando la tutela del mutuatario e dei creditori sul terreno autonomo della restituzione e della revocatoria.*

La medesima linea di demarcazione governa l'ordinanza della Cassazione Civile n. 889 del 16 gennaio 2026[4], pronunciata su un finanziamento in pool destinato a rifinanziare debiti pregressi. L'estinzione di passività preesistenti non contrasta con norme imperative, salvo l'accertamento di peculiari **condotte delittuose** capaci di tradursi in un autonomo vizio di nullità negoziale. Quando l'aggravamento delle garanzie reali lede la **par condicio creditorum**, l'ordinamento non colpisce la validità del mutuo né la sua forza esecutiva. La reazione spetta soltanto all'**azione revocatoria ordinaria o fallimentare** e alla tutela risarcitoria per abusiva concessione di credito. L'eventuale abuso tocca l'efficacia verso i terzi, non la causa.

La portata vincolante del principio emerge anche nell'ordinanza della Cassazione Civile n. 25522 del 18 settembre 2026[5] in sede di opposizione allo stato passivo. In quella causa, il giudice concorsuale aveva respinto l'insinuazione della banca richiamando l'indirizzo minoritario del 2021 e degradando il finanziamento solutorio a **dilazione non novativa**. La Suprema Corte cassa con rinvio il decreto impugnato, ribadendo che l'accredito fonda autonomamente la pretesa restitutoria nel passivo fallimentare. Una simmetrica scissione tra erogazione e vincoli contabili è stata esaminata su questa rivista in tema di mutuo con deposito cauzionale e titolo esecutivo[D1]. Sia nella cauzione infruttifera sia nel giroconto solutorio, l'impiego successivo della somma presuppone l'acquisita **disponibilità giuridica** in capo al cliente. La prova della consegna si arresta così alla verifica dell'accredito iniziale.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Civile, ord. n. 27684/2026	Confermato	Il mutuo solutorio resta valido ed esecutivo anche se il conto estinto includeva poste indebite parziali già oggetto di separata condanna restitutoria.
Cassazione Civile, Sez. Un., sent. n. 5841/2025	Nomofilattico	L'accredito sul conto perfeziona la datio rei giuridica e l'impiego solutorio costituisce atto dispositivo distinto; il mutuo è valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Cassazione Civile, sent. n. 1517/2021	Superato	Negava la traditio nell'accredito su conto passivo (salvo il supero) e riqualificava il contratto come pactum de non petendo ad tempus ex art. 1231 c.c.
Cassazione Civile, ord. n. 889/2026	Conforme	La destinazione solutoria non produce nullità (salve condotte delittuose); gli atti in frode ai creditori rilevano solo in revocatoria o in sede risarcitoria.
Cassazione Civile, ord. n. 25522/2026	Conforme	Cassa l'esclusione dal passivo fallimentare fondata sul precedente minoritario del 2021, ribadendo l'autonoma azionabilità del credito da mutuo solutorio.

3.3 — Trasparenza dell'ISC/TAEG e ammortamento alla francese tra n. 4597/2023 e Sezioni Unite n. 15130/2024

Con il quarto motivo i ricorrenti avevano attaccato le condizioni economiche del contratto denunciando l'omessa indicazione dell'ISC/TAEG, la mancata allegazione del piano e l'ammortamento composto. In primo luogo, la censura sulla rinegoziazione del 21 marzo 2008 urta contro l'inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per **difetto di specificità**. Gli impugnanti non avevano infatti trascritto l'art. 2 dell'atto modificativo, nel quale figuravano il nuovo tasso, l'**ISC del 6,19%** e il rinvio al piano. Nel merito, il collegio ribadisce con la Cassazione Civile, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4597[6], che l'ISC svolge una **funzione meramente informativa** e pubblicitaria. Escluso dai tassi e prezzi sanzionati con la nullità e i tassi BOT dall'art. 117, comma 6, T.U.B., l'indice errato fonda al più **responsabilità precontrattuale**. Fuori dal credito ai consumatori ex art. 125-bis T.U.B., spetta al mutuatario provare il pregiudizio.

Analogamente cade la censura sull'indeterminatezza del regime finanziario e sull'anatocismo, risolta richiamando la sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2024, n. 15130[7]. Nel piano di **ammortamento alla francese** standardizzato a rata costante, l'indicazione di capitale mutuato, durata, tasso nominale TAN e cadenza delle rate soddisfa pienamente l'art. 1346 c.c. Non occorre esplicitare la formula di calcolo composto, poiché gli interessi di ciascuna rata maturano sul solo **capitale residuo** ancora da restituire. La maggiore incidenza iniziale della quota interessi non integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c., bensì un effetto matematico. La rata costante riflette infatti la scelta concordata di differire nel tempo la restituzione del capitale.

04. VAGLIO CRITICO SU CTU CONTABILE, TASSO VARIABILE EURIBOR E SCOPERTO INESISTENTE

Dietro l'apparente compattezza delle massime di legittimità, il vaglio concreto sugli atti di causa mette in luce tre snodi tuttora delicati. Nel terzo motivo deciso dalla Cassazione Civile n. 27684/2026[1], la regola di diritto convive con un decisivo **accertamento fattuale della consulenza contabile**. I giudici perugini avevano infatti verificato che il finanziamento di euro 361.290,89 superava nettamente i 197.944,36 euro restituiti per indebito sul conto corrente. La premessa della decisione poggia dunque sull'esistenza di una **passività residua effettiva** e lecita.

Proprio questa scissione tra conto corrente e mutuo genera una **asimmetria esecutiva** quando il credito fondiario sia stato ceduto in blocco a una società veicolo. Nell'assetto perugino, la condanna restitutoria per gli addebiti illegittimi gravava su UniCredit, mentre il precetto sull'intero capitale veniva intimato dalla cessionaria Fino 1. Se il debitore non deduce tempestivamente compensazioni o fatti estintivi opponibili al cessionario, la separazione dei due titoli lo espone all'esecuzione sull'intera somma mutuata. La **tutela restitutoria autonoma** rischia così di arrivare dopo l'espropriazione immobiliare.

Un secondo profilo critico riguarda l'uso dei principi enunciati dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 15130/2024[7] oltre il loro **perimetro originario** sul tasso fisso. Al punto ottavo di quella pronuncia, le Sezioni Unite avevano espressamente escluso dall'esame sia i contratti a **tasso variabile** sia la mancata allegazione del piano al rogito. Nell'ordinanza del 2026, tuttavia, il secondo motivo sulla manipolazione Euribor e la censura sulla rinegoziazione vengono arrestati in rito per difetto di specificità. L'applicazione del precedente sul tasso fisso lascia perciò inesplorato il nodo dell'**indicizzazione variabile**.

Resta infine aperto il caso limite in cui **mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari** riguardino uno **scoperto integralmente inesistente** fin dall'origine. Le Sezioni Unite n. 5841/2025[3] fondano l'utilità causale dell'operazione sul fatto che l'accredito serve a purgare il patrimonio da una passività effettiva. Dal canto suo, la Cassazione Civile n. 889/2026[4] fa salva la nullità in presenza di peculiari **condotte delittuose** che vizino il negozio. Qualora l'intero passivo estinto risultasse nullo o fittizio, cadrebbe la stessa giustificazione economica evocata oltre la soglia di debito di Cassazione Civile n. 1517/2021[2]. In tale ipotesi estrema, la tenuta causale del mutuo richiederebbe un nuovo vaglio di merito.

05. STRATEGIE PROCESSUALI E LIMITI APPLICATIVI NEL CONTENZIOSO BANCARIO

5.1 — Come provare le eccezioni su cessione, conto corrente e ISC in opposizione a precetto

In opposizione a precetto, il difensore deve contestare la **titolarità del credito** ceduto ex art. 58 T.U.B. sin dal primo atto introduttivo del giudizio. Occorre inoltre allegare analiticamente gli addebiti indebiti sul conto corrente e dimostrare il danno concreto causato da eventuali discrasie dell'ISC sul mercato.

Sul fronte della legittimazione attiva, l'ordinanza della Cassazione Civile n. 27684/2026[1] sanziona la difesa tardiva rimasta silente fino alla **fase decisoria**. Proporre l'eccezione di difetto di titolarità nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. abilita la cessionaria a depositare i documenti giustificativi in appello. Analogo rigore governa l'impugnazione in cassazione: la denuncia dell'omessa pronuncia sull'intesa Euribor maggio 2005-maggio 2008 esige la **trascrizione integrale** delle deduzioni svolte in primo grado. Anche l'omissione del testo dell'atto di rinegoziazione preclude ogni esame nel merito.

Sul piano sostanziale, l'opponente non può affidarsi alla sola invalidità del contratto quando intenda far valere scostamenti sull'**Indicatore Sintetico di Costo**. Come precisato dalla Cassazione Civile n. 4597/2023 [6], la tutela risarcitoria postula la prova del **nesso causale** e di alternative creditizie più convenienti. Quanto alle somme illegittimamente capitalizzate sul conto estinto, la difesa deve coltivare tempestivamente la domanda di **ripetizione dell'indebito** o l'eccezione di compensazione. La sola eccezione di nullità del mutuo non arresta l'**esecuzione forzata** sul titolo.

5.2 — Distinguishing applicativo: revocatoria, mutuo di scopo e deposito cauzionale

La piena validità del finanziamento solutorio non copre però ogni operazione bancaria caratterizzata da vincoli interni sulla provvista o da finalità specifiche. La regola dell'immediata efficacia esecutiva **non trova applicazione** nella fattispecie diversa del contratto in cui l'erogazione effettiva risulti subordinata a una vera **condizione sospensiva**. Come precisato dalle Sezioni Unite n. 5841/2025 [3] e richiamato sul tema del mutuo con deposito cauzionale e titolo esecutivo [D1], il discrimine corre lungo l'attualità dell'obbligazione. Ove la somma resti vincolata senza attribuire al cliente un titolo autonomo di disponibilità, l'atto notarile non documenta ancora un credito liquido ed esigibile. La mancanza di **attuale disponibilità giuridica** impedisce quindi l'esecuzione forzata sul solo rogito.

Un ulteriore **distinguishing applicativo** separa il mutuo fondiario ordinario dal **mutuo di scopo legale o convenzionale**, dove la destinazione entra nella struttura negoziale. Come chiarito anche dalla Cassazione Civile n. 1517/2021 [2], la deviazione da uno scopo legale imperativo genera nullità, mentre l'inattuazione dello scopo convenzionale fonda la risoluzione. Diversa resta ancora la posizione dei terzi creditori quando la stipula solutoria sostituisca un credito chirografario preesistente con una garanzia reale ipotecaria. In tale eventualità, come ribadito dalla Cassazione Civile n. 889/2026 [4], soccorrono l'**azione revocatoria** per mezzo anomalo di pagamento e il risarcimento per abusiva erogazione. La selezione del **rimedio appropriato** decide così l'esito del giudizio oppositivo o concorsuale.

06. CONCLUSIONI

Il quadro tracciato dalla Cassazione Civile n. 27684/2026 [1] conferma la stabilità sistematica della giurisprudenza sul rapporto tra **mutuo solutorio e ripianamento debiti bancari**. In continuità con le Sezioni Unite n. 5841/2025 [3], la semplice destinazione estintiva non scalfisce la **causa del contratto** né l'efficacia esecutiva del titolo fondiario. Sul versante della trasparenza, il richiamo alle Sezioni Unite n. 15130/2024 [7] consolida il rigetto delle nullità formali legate a ISC e ammortamento alla francese. La sanzione invalidante arretra così davanti all'autonomia tra i diversi rapporti bancari.

Per il difensore del mutuatario, la tenuta del giudizio oppositivo si gioca ormai sulla tempestività delle eccezioni e sulla precisione dell'**allegazione probatoria**. Contestare la cessione in blocco nei termini iniziali, trascrivere le clausole rinegoziate e azionare autonomamente la ripetizione dell'indebito diventano passaggi obbligati per evitare decadenze. Restano tuttavia aperti i profili critici legati al **tasso variabile Euribor** e all'eventuale scoperta di uno scoperto di conto integralmente inesistente. Proprio su quei margini residui si misurerà l'evoluzione del prossimo contenzioso bancario.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice civile, artt. 1344, 1346, 1418, 1813 e 2033

— Frode alla legge, determinatezza dell'oggetto, contratto reale di mutuo e ripetizione dell'indebito.

Codice di procedura civile, artt. 190, 345, 366 e 474

— Preclusioni in comparsa conclusionale, divieto di nova in appello, specificità del ricorso e titolo esecutivo.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 38, 58, 117 e 125-bis

— Credito fondiario, cessione di crediti in blocco, trasparenza bancaria e credito ai consumatori.

Legge 30 aprile 1999, n. 130, artt. 4 e 7

— Disciplina delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti e regime della cessione.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 23 ottobre 2026, n. 27684**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: motivi 1, 2, 3 e 4; conferma la validità causale ed esecutiva del mutuo solutorio nonostante il parziale indebito sul conto corrente, la preclusione su eccezione tardiva ex art. 58 T.U.B., la natura informativa dell'ISC e la determinatezza dell'ammortamento alla francese.

2. **Cassazione Civile, sentenza 25 gennaio 2021, n. 1517**

— Esito: accoglie in parte il ricorso incidentale, respinge il ricorso principale e cassa con rinvio. Punto: primo motivo principale e primo incidentale; esprimeva l'orientamento minoritario che escludeva la consegna nell'accredito su conto passivo salvo il supero, qualificandolo come pactum de non petendo ad tempus, e delimitava il mutuo di scopo convenzionale.

3. **Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 5 marzo 2025, n. 5841**

— Esito: rigetta in parte il ricorso e rimette la causa per i restanti motivi. Punto: quesiti I, II e III e motivi 1, 2, 7 e 8; compone il contrasto affermando che l'accredito in conto perfeziona la datio rei giuridica e il mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

4. **Cassazione Civile, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 889**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: primo motivo; conferma l'assenza di nullità nella destinazione solutoria salve peculiari condotte delittuose, confinando la frode ai creditori ai rimedi revocatori e risarcitori.

5. **Cassazione Civile, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25522**

— Esito: accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa con rinvio. Punto: primo motivo; annulla il decreto di esclusione dal passivo fallimentare che richiamava l'orientamento minoritario del 2021, ribadendo la natura di mutuo valido dell'operazione solutoria.

6. **Cassazione Civile, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4597**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: motivo 3; qualifica l'ISC/TAEG come indice meramente informativo estraneo all'art. 117, comma 6, T.U.B. fuori dal credito ai consumatori, ammettendo al più responsabilità precontrattuale previo riscontro del danno.

7. **Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130**

— Esito: dichiara non sussistente la nullità sul rinvio pregiudiziale, respingendo la tesi dell'indeterminatezza, e dispone la restituzione degli atti. Punto: paragrafi 8 e 13-16; esclude indeterminatezza e anatocismo ex art. 1283 c.c. nei mutui a tasso fisso con piano alla francese allegato, lasciando estraneo il tasso variabile.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Il mutuo con deposito cauzionale e titolo esecutivo*. Analisi del perfezionamento reale tramite accredito contabile, dell'idoneità esecutiva dell'atto notarile e della separazione tra nullità genetica ex art. 117 T.U.B. e tutela restitutoria ex art. 2033 c.c.

RL

Rosa Larosa

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocata

Si occupa di diritto tributario, diritto di famiglia e diritto civile. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza di legittimità e di merito nelle tre materie, con attenzione alle tutele del contribuente, ai rapporti familiari e al contenzioso civile.